

LABOR

2010 NEWSLETTER 3

BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro



A

ncora una città asiatica protagonista della nostra newsletter Labor: Tokyo.


Classificatasi al terzo posto nella classifica stilata dall'Herald Tribune delle 20 migliori città del Mondo per *“strade residenziali molto tranquille, basso livello del crimine, eccellenti ristoranti e un sistema di trasporti straordinariamente efficiente”*;

Le nuove modalità di trasmissione dei modelli 730/2010, le novità introdotte dal collegato al lavoro della Finanziaria 2010 e i nuovi massimali per la contribuzione all'Enasarco, sono invece i tre argomenti trattati dalla newsletter. Altro elemento di particolare interesse, che desideriamo evidenziare, è l'obbligatorietà dal prossimo 1° aprile, di effettuare tutte le iscrizioni, e le successive modifiche, agli enti coinvolti (Camera di Commercio e Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) mediante la nuova procedura denominata “ComUnica”. Nell'ottica di una maggiore semplificazione tutti gli enti riceveranno contemporaneamente gli stessi dati: a detta di Union Camere “l'impresa in un click”; ce lo auguriamo tutti.

Buona lettura.


Elisabetta Batini

Senior Partner



IN QUESTO NUMERO

1. MODELLI 730/2010 - RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL RISULTATO CONTABILE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI (MODELLI 730-4) - ESTENSIONE DELLA PROCEDURA - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 31.3.2010
2. DEFINITIVO, CON L'APPROVAZIONE AL SENATO, IL COLLEGATO AL LAVORO
3. COMUNICATE LE NUOVE MISURE CONTRIBUTIVE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ISCRITTI ALL'ENASARCO.



Nuove modalità di comunicazione dei 730-4 ai datori di lavoro

1. MODELLI 730/2010 - RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL RISULTATO CONTABILE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI (MODELLI 730-4) COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 31.3.2010

1 PREMESSA

Il DM 7.5.2007 n. 63 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al DM 31.5.99 n. 164, regolamento attuativo dell'assistenza fiscale mediante la presentazione dei modelli 730.

In particolare, è stato modificato l'art. 16 del DM 164/99, in materia di modalità e di termini di comunicazione ai sostituti d'imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) dei modelli 730-4, contenenti gli importi da trattenere o da rimborsare al contribuente derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 presentati ad un un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.

Sulla base della nuova procedura:

- i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730 non devono più inviare i modelli 730-4 direttamente al sostituto d'imposta, ma all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, unitamente ai modelli 730 elaborati;
- l'Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere ai sostituti d'imposta, in via telematica, i modelli 730-4 ricevuti, affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni, compensi o pensioni erogati;
- per ricevere in via telematica dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai modelli 730-4, i sostituti d'imposta devono effettuare un'apposita comunicazione all'Agenzia stessa.

Con il provv. 3.2.2010, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di attuazione delle nuove disposizioni con riferimento ai modelli 730/2010, relativi al periodo d'imposta 2009.

Rispetto a quanto era stato stabilito con riferimento ai modelli 730/2008 e 730/2009, quest'anno la nuova procedura di comunicazione dei modelli 730-4 si applica:

- a tutti i sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Italia, sia privati che pubblici, salve alcune eccezioni, e non più limitatamente ai sostituti d'imposta aventi il domicilio fiscale in determinate Province (18 nel 2008 e 44 nel 2009);
- anche ai modelli 730 elaborati dai professionisti abilitati e non più solo a quelli elaborati dai CAF-dipendenti.

Per ricevere in via telematica dall'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i conguagli relativi ai modelli 730/2010, i sostituti d'imposta devono effettuare un'apposita comunicazione all'Agenzia stessa, entro il 31.3.2010.

2 ESTENSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA AI PROFESSIONISTI CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE

Dall'anno 2010, la nuova procedura di invio dei modelli 730-4 ai sostituti d'imposta si applica anche ai modelli 730 elaborati dai professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale (Dottori commercialisti, Esperti contabili e Consulenti del lavoro).

3 ESTENSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Dall'anno 2010, la nuova procedura di invio dei modelli 730-4 ai sostituti d'imposta si applica a tutto il territorio nazionale.

Si ricorda che, nell'anno 2009, la procedura in esame era applicabile, in via sperimentale, esclusivamente nei confronti dei sostituti d'imposta aventi il domicilio fiscale, al 31.12.2008, nelle seguenti Province: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotona, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona e Viterbo.

Nell'anno 2008, invece, la sperimentazione ha riguardato i sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale, al 31.12.2007, nelle seguenti province: Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona.

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati all'attività di assistenza fiscale comunicheranno il risultato contabile dei modelli 730 (modelli 730-4) in via telematica all'Agenzia delle Entrate, invece che al sostituto d'imposta.

4 ESCLUSIONE DEI "GRANDI" SOSTITUTI D'IMPOSTA

Per l'anno 2010, restano esclusi dall'ambito applicativo della nuova procedura di invio dei modelli 730-4 i seguenti sostituti d'imposta:

- INPS;
- INPDAP;
- IPOST (Istituto Postelegrafonici);
- Dipartimento del Tesoro;
- Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- Poste Italiane S.p.A.

In relazione ai suddetti sostituti d'imposta, la comunicazione dei modelli 730-4 da parte dei CAF e dei professionisti abilitati continua quindi ad avvenire secondo le precedenti modalità, che già prevedevano una trasmissione telematica mediante l'utilizzo di propri sistemi.

5 PROCEDURA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati all'attività di assistenza fiscale devono comunicare il risultato contabile dei modelli 730 (modelli 730-4):

- in via telematica all'Agenzia delle Entrate, invece che al sostituto d'imposta;
- nello stesso file contenente i dati della dichiarazione.

La suddetta trasmissione telematica deve avvenire:

- entro il 30 giugno di ciascun anno, per i modelli 730 "ordinari";
- ovvero entro il 10 novembre, per i modelli 730 "integrativi".

A seguito della trasmissione telematica dei dati, l'Agenzia delle Entrate provvede a:

- fornire ai CAF e ai professionisti abilitati, entro i successivi 5 giorni, l'attestazione di ricezione dei modelli 730-4;
- rendere disponibili i modelli 730-4 ai sostituti d'imposta (o ai loro intermediari appositamente incaricati), in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione;
- confermare ai CAF e ai professionisti abilitati, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti d'imposta o ai loro intermediari incaricati.

Vengono, quindi, eliminati, di regola, i rapporti di comunicazione diretta tra i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta.

La nuova procedura, infatti, parte dal presupposto che attualmente tutti i sostituti d'imposta datori di lavoro utilizzano obbligatoriamente i servizi telematici, in maniera diretta o tramite intermediari.

5.1 Impossibilità di trasmettere in via telematica i modelli 730-4

Qualora sia impossibile trasmettere in via telematica al sostituto d'imposta i modelli 730-4, l'Agenzia delle Entrate trasmette la relativa ricevuta al CAF o al professionista abilitato che ha elaborato il modello 730, il quale è tenuto ad inviare il modello 730-4 al sostituto d'imposta con i mezzi più idonei (es. posta ordinaria, lettera raccomandata, fax, posta elettronica).

5.2 Ricezione di modelli 730-4 per i quali non è possibile effettuare i conguagli

Il sostituto d'imposta che riceve, anche in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, un modello 730-4 di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio (es. perché il rapporto di lavoro si è interrotto o perché non sussiste un rapporto di lavoro), deve restituire il modello ricevuto:

- entro il quinto giorno lavorativo successivo;
- direttamente al CAF o al professionista abilitato che ha elaborato il modello 730, per i conseguenti adempimenti.



6 COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4

Per ricevere in via telematica dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai modelli 730-4, i sostituti d'imposta devono effettuare un'apposita comunicazione alla stessa Agenzia:

- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato;
- utilizzando l'apposito modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2010 (denominato "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate"), reperibile sul relativo sito Internet, dove è disponibile gratuitamente anche un apposito prodotto informatico;
- nella quale indicano se intendono ricevere i modelli 730-4 direttamente, oppure tramite un intermediario incaricato;
- entro il 31.3.2010.

La comunicazione in esame consente di semplificare e di rendere più efficiente la procedura di trasmissione e di gestione dei dati relativi ai conguagli dei modelli 730, ad esempio mediante il trasferimento dei dati ricevuti in via telematica direttamente nelle procedure informatiche adibite alla preparazione delle buste paga dei dipendenti.

Comunicazione del numero di cellulare o dell'indirizzo di posta elettronica

Nel modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate deve essere indicato anche un numero di telefono cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica del sostituto d'imposta o dell'intermediario incaricato della ricezione dei modelli 730-4, al fine di poter comunicare rapidamente ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

6.1 SOSTITUTI D'IMPOSTA ESONERATI DALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Non sono tenuti ad effettuare la suddetta comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro il 31.3.2010, i sostituti d'imposta che:

- nell'anno 2009 hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate;
- non devono modificare o integrare i dati indicati nella comunicazione già presentata.

Comunicazione o modifica del numero di cellulare o dell'indirizzo di posta elettronica

Devono invece ripresentare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate i sostituti d'imposta che non avevano indicato il numero di telefono cellulare o l'indirizzo di posta elettronica, in quanto tali informazioni sono ora obbligatorie, ovvero devono comunicarne la variazione.

6.2 SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE INTENDONO RICEVERE DIRETTAMENTE I MODELLI 730-4

I sostituti d'imposta che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4:

- devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Fisconline;
- devono comunicare l'utenza telematica all'Agenzia delle Entrate, con le modalità sopra indicate ed entro il 31.3.2010.

6.2.1 Possesso di più abilitazioni ai servizi telematici

Se il sostituto d'imposta è in possesso di più chiavi di abilitazione ai servizi telematici, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, con le suddette modalità ed entro lo stesso termine del 31.3.2010, i codici sede Entratel presso cui ricevere i modelli 730-4.

6.2.2 Presenza di più sedi operative

I sostituti d'imposta con più sedi operative devono comunicare i dati di ogni sede presso la quale far pervenire i modelli 730-4, identificata con la medesima codifica utilizzata per la compilazione dei modelli CUD.

6.3 SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE INTENDONO RICEVERE I MODELLI 730-4 TRAMITE UN INTERMEDIARIO ABILITATO O UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO

I sostituti d'imposta che per la ricezione telematica dei modelli 730-4, invece, intendono avvalersi di intermediari incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.), devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- l'intermediario prescelto, indicando il relativo codice sede Entratel;
- con le modalità sopra indicate ed entro il 31.3.2010.

6.3.1 Incarico ad una società del gruppo

Le suddette disposizioni si applicano anche qualora l'incarico di ricevere in via telematica i modelli 730-4 venga attribuito ad una società del gruppo, abilitata alla trasmissione telematica.

In tal caso occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate il codice sede Entratel della società incaricata.

6.3.2 Presenza di più sedi operative

I sostituti d'imposta con più sedi operative devono comunicare i dati:

- di ogni propria sede, identificata con la medesima codifica utilizzata per la compilazione dei modelli CUD, in relazione alla quale far pervenire i modelli 730-4 ad un intermediario incaricato;
- dell'intermediario prescelto con riferimento ad ogni singola sede.

Approvato il Collegato al Lavoro alla Legge Finanziaria



6.4 COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEI DATI

I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le eventuali variazioni dei dati già comunicati, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello nel quale si sono verificate.

Tale comunicazione:

- se trasmessa entro il 31 marzo, ha effetto dallo stesso anno;
- se trasmessa oltre il 31 marzo, ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

6.5 REGIME SANZIONATORIO

Non sono previste specifiche sanzioni per la mancata effettuazione della comunicazione in esame all'Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere in via telematica dalla stessa Agenzia i modelli 730-4.

Tuttavia, profili sanzionatori possono riscontrarsi qualora la mancata adozione della procedura in esame determini ritardi od omissioni nell'effettuazione dei conguagli a debito o a credito in capo ai contribuenti che hanno presentato i modelli 730.

Pertanto, poiché la nuova procedura telematica ha lo scopo di rendere più efficiente la gestione dei modelli 730-4, appare opportuno provvedere alla comunicazione in esame.

6.6 SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE NON HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE

Secondo quanto era stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 4.5.2009 n. 21 (§ 3.5), in relazione ai modelli 730/2009, qualora i sostituti d'imposta non effettuino la comunicazione in esame e non vengano quindi inseriti in un apposito elenco pubblicato in via telematica dalla stessa Agenzia, deve ritenersi che il CAF o il professionista che elabora i modelli 730/2010 debba:

- trasmettere all'Agenzia delle Entrate i soli modelli 730, non comprensivi dei modelli 730-4;
- provvedere autonomamente alla consegna dei modelli 730-4 al sostituto d'imposta, con i mezzi ritenuti più idonei.

Al riguardo, appare però opportuna una conferma ufficiale.

APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL COLLEGATO AL LAVORO ALLA FINANZIARIA

A In data 3 marzo 2010, il Senato ha approvato in via definitiva il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria (Disegno di Legge n. 1167-B), che è diventato Legge: di seguito, in breve, vengono analizzate le disposizioni più importanti.

LAVORI USURANTI (ART. 1)

Il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Collegato, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo al fine di

- consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008,
- di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando il requisito anagrafico minimo non inferiore a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre").

REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI LAVORO SOMMERSO (ART. 4)

Viene stabilito che

- la maxisanzione viene applicata solo nell'ipotesi di impiego, da parte di datori di lavoro, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, di "lavoratori subordinati" per i quali non sia stata inviata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego (rimanendo pertanto esclusi tutti i casi in cui l'irregolarità riguarda l'impiego di lavoratori non subordinati);
- nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva, il regolare assolvimento degli adempimenti contributivi connessi a quel rapporto di lavoro costituisce, comunque, prova della volontà, da parte del datore, di non occultare lo stesso e, pertanto, non viene applicata la maxisanzione;

Collegato al Lavoro alla Finanziaria

Le principali disposizioni

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE NEL SETTORE TURISMO (ART. 4)

Per il settore turistico, nell'ipotesi in cui il datore non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore, indipendentemente dalla fattispecie contrattuale, può integrare la comunicazione assunzione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO (ART. 7)

In materia di orario di lavoro, sono state apportate importanti modifiche al regime sanzionatorio (art. 18 bis del D.Lgs n. 66/2003) per le violazioni relative a: limite massimo di prestazione settimanale, riposo giornaliero e settimanale, ferie. In particolare, la sanzione non viene più calcolata considerando il numero complessivo di violazioni verificatesi dipendente per dipendente, bensì in base ad un meccanismo che va a considerare o il numero di dipendenti coinvolti, o i periodi di riferimento in cui le violazioni si sono verificate.

RIORDINO DELLA NORMATIVA PER CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI (ART. 23)

Il legislatore delega il Governo ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Collegato, uno o più decreti legislativi che riordinano la disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (comunque denominati), spettanti ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato.

ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 24)

Le novità interessano sia i lavoratori del settore privato che i dipendenti pubblici e riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: l'individuazione dei soggetti "aventi diritto" ai tre giorni di permesso mensile retribuito, la scelta della sede di lavoro; la possibilità, per il datore di lavoro e per l'INPS, di effettuare degli accertamenti sulla legittima fruizione dei permessi retribuiti, pena la decadenza da tale diritto.

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA (ART. 25)

A decorrere dal 1° gennaio 2010, è previsto che in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei datori di lavoro privati la relativa certificazione medica, contrariamente a quanto accade ora, sarà trasmessa, non più dal lavoratore, ma dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia direttamente all'INPS, con modalità telematiche.

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (ART. 30)

Il Collegato tenta di ridare slancio all'istituto della certificazione dei contratti, ampliandone il ricorso "a tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro", stabilendo che i criteri di apprezzamento in sede di giudizio non possono discostarsi dalla valutazione che le parti hanno espresso sui contratti in sede di certificazione; Inoltre, viene stabilito che il giudice, nel valutare la legittimità del licenziamento, deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi o nei contratti di lavoro certificati.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO (ART. 31)

Il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio bensì facoltativo (solo eventuale). Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione, qualora il ricorso in sede giudiziale riguardi rapporti di lavoro certificati; tentativo che deve essere promosso direttamente presso la commissione che ha certificato il contratto. Cambia anche la composizione delle commissioni di conciliazione da istituire presso le DPL; le stesse potranno essere presiedute oltre che, come in passato, dal direttore della DPL o da un suo delegato, anche da magistrati collocati a riposo. Si vuole dare nuovo impulso ai percorsi di arbitrato, delineando ulteriori ipotesi di risoluzione del contenzioso in tale sede.

IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTI E DISPOSIZIONI SUL CONTRATTO A TERMINE (ART. 32)

Vengono modificate le disposizioni dell'articolo 6, primo e secondo comma, della Legge n. 604/1966, relativamente alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Rimane inalterato il termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento, cui deve seguire entro i successivi 180 giorni, a pena di inefficacia, il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. La norma, inoltre, specifica nel dettaglio, l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Per quanto concerne il contratto a tempo determinato, nei casi di conversione viene fissato un risarcimento da parte del datore di lavoro, costituito da un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE – ISEE (ART. 34)

Il Collegato apporta due modifiche di rilievo alla disciplina sull'ISEE (D.Lgs. n. 109/1998). Esse riguardano la procedura di rilascio dell'indicatore ISEE, in quanto vengono trasferite all'INPS alcune funzioni di competenza dall'Agenzia delle Entrate, e il calcolo del reddito complessivo, in quanto ora concorrono anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva (salva diversa previsione del legislatore).

CONCILIAZIONE MONOCRATICA (ART. 38)

Il Collegato stabilisce che il verbale di conciliazione monocratica diventa esecutivo, con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI OPERATE DAL COMMITTENTE (ART. 39)

È prevista l'estensione del regime sanzionatorio previsto in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti anche all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (ART. 40)

Cambiano i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente per l'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore si determina non più in base alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi bensì sulla base della normale retribuzione, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER PERIODI DI MALATTIA (ART. 45)

Dal 1° gennaio 1997 il limite massimo di 52 settimane di accredito figurativo per periodi di malattia nell'intera vita lavorativa, ha subito un incremento di 2 mesi ogni 3 anni sino a raggiungere il tetto di 22 mesi nel triennio 2009-2011. Si prevede che il limite dei ventidue mesi non si applica, dall'insorgenza dello stato di inabilità, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 46)

Fissato in 24 mesi il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, apprendistato e incentivi all'occupazione e occupazione femminile.

AGENZIE PER IL LAVORO (ART. 48, COMMI 1 - 5)



Sono apportate modifiche al D.Lgs. n. 276/2003 riguardo l'organizzazione e disciplina del Mercato del Lavoro.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI (ART. 48, COMMA 7)

Si interviene in materia di collaborazioni coordinate e continuative definendo, limitatamente alle prestazioni nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, un limite orario pari a 240 ore nell'anno solare alla durata del rapporto per essere considerato collaborazione occasionale.

APPRENDISTATO E OBBLIGO DI ISTRUZIONE (ART. 48, COMMA 8)

Si interviene in materia di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione per sancire la validità di tale istituto contrattuale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di istruzione.



3. COMUNICATE LE NUOVE MISURE CONTRIBUTIVE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ISCRITTI ALL'ENASARCO.

In particolare, la Fondazione ENASARCO ha provveduto a rideterminare – sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fornito dall'ISTAT nel mese di febbraio – i minimali contributivi e i massimali provvigionali cui fare riferimento per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni maturate dal 1° gennaio 2010.

Il contributo al Fondo di Previdenza ENASARCO – calcolato su tutte le somme spettanti all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia (anche se non ancora pagate) e posto a carico di agente e preponente per metà ciascuno – è, infatti, dovuto entro il limite inderogabile di un minimale e un massimale annuo, rivalutati ogni biennio sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

A partire dal 1° gennaio 2010, il contributo minimo annuo risulta fissato in 789 euro per gli agenti che lavorano per una sola ditta e in 396 euro (per ciascun preponente) per i cosiddetti plurimandatari.

Il massimale provvigionale annuo su cui calcolare il contributo per il 2010 è, invece, pari a 27.667 euro per i monomandatari e a 15.810 euro (per ciascun preponente) per i plurimandatari.

Resta, invece, invariata l'aliquota contributiva pari al 13,5%.

Si ricorda che, per il minimale di contribuzione, è prevista la frazionabilità per trimestri, sulla base dei fondamentali principi della produttività e della frazionabilità.

Il contributo minimo è, infatti, dovuto solo quando il rapporto di agenzia abbia prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. Se ciò si verifica, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere versate anche le quote di minimale corrispondenti ai trimestri in cui l'attività non abbia dato frutti. Ove il contributo da versare sia inferiore al minimale, la differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare sarà a totale carico della ditta mandante. Il contributo minimo non è, invece, dovuto se, nel corso dell'anno, il rapporto sia stato improduttivo.

In base al principio della frazionabilità, inoltre, in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. A differenza di quanto previsto per il minimale, qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso di anno, il massimale provvigionale non è frazionabile. All'atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo, il preponente ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di versamento o nelle successive distinte relative allo stesso anno.

LA PRIMA SCADENZA INTERESSATA DAI NUOVI IMPORTI È IL 20 MAGGIO 2010

La prima scadenza contributiva interessata dai nuovi importi sopra indicati è quella del 20 maggio 2010.

Nel caso in cui, invece, si versino contributi relativi a provvigioni maturate nel 2009, il minimale e il massimale da utilizzare non sono quelli nuovi, ma quelli vigenti in tale anno (759 euro di minimale contributivo e 26.603 euro di massimale provvigionale annuo per i monomandatari; 381 e 15.202 per i plurimandatari).

Va, infine, precisato che, in base al Regolamento ENASARCO, sono soggetti all'obbligo contributivo nelle misure sopra indicate sia gli agenti che operano individualmente sia quelli operanti in società di persone (in quest'ultimo caso, il minimale e il massimale si intendono riferiti alla società, e non ai singoli soci, con la conseguenza che il contributo dovrà poi essere ripartito tra i soci stessi in funzione delle loro quote di partecipazione).

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali, invece, in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, deve essere versato – entro i medesimi termini di scadenza – un contributo al Fondo di Assistenza, a totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale.





Scadenze

Aprile 2010

Giovedì 1 aprile

ENTRA IN VIGORE LA "COMUNICA"

Da oggi tutte le nuove iscrizioni presso la Camera di Commercio, l'Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL andranno effettuate mediante la nuova procedura denominata "ComUnica". Il procedimento è interamente ed esclusivamente telematico.

Venerdì 16 aprile

RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola

LIBRO UNICO

scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

Lunedì 26 aprile

Da oggi decorre l'obbligo di applicare quanto previsto dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008S (Testo Unico sulla sicurezza) per le Imprese con attività che espongono i lavoratori a radiazioni ottiche artificiali. Le modalità applicative riguardano la realizzazione della valutazione dei rischi specifica, la sorveglianza sanitaria e la riduzione dell'esposizione ai valori limite previsti dalla normativa di riferimento, ovvero dagli artt. 213 e segg. D.Lgs. 81/2008.

Venerdì 30 aprile

Il Lavoratore dipendente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale mediante il proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al proprio datore di lavoro o ente pensionistico il Modello 730/2010, per i redditi del 2009, della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del Modello 730-1bis per la scelta del 5 per mille.

Il sostituto d'imposta deve rilasciare apposita ricevuta (utilizzando il Modello 730-2) dell'avvenuta presentazione della dichiarazione

Normativa di riferimento:

D.P.R. 04/09/1992, n. 395, art. 2 e 3; - D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 13; - D.M. 07/05/2007, n. 63.

I prossimi numeri

Tax & Legal | 2010 Numero 4 | Aprile 2010

Speciale Tax & Legal | Aprile 2010

BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro

Tax & Accounting | Auti | Merger & Acquisition | Transaction Services
Labour | Litigation | Advisory | Corporate Finance | Real Estate | Luxury & Hospitality

Pro-bono

Head Office

Cassano d'Adda – Milano – Via Alfredo Tomaghi, 59

Desk

Monza – Monza e Brianza – Via Antonio Gramsci, 5

Telefono 0363 360254 | Facsimile 0363 65099

info@studiobcs.it | www.studiobcs.it